



Comune di Fossato di Vico

06022 - Provincia di Perugia

Tel. 075914951 - Fax.0759149588

UFFICIO TRIBUTI

Tel. diretto 075/9149588 e-mail: m.farneti@comune.fossatodivico.pg.it

AVVISO AI CONTRIBUENTI I.M.U. - TASI - TARI ANNO 2019

Si informano i cittadini contribuenti che questo Comune, nella riunione del Consiglio del 20.12.2018, con delibera nr. 52, ha approvato il Bilancio di Previsione 2019, stabilendo le aliquote e tariffe delle entrate di propria competenza. Si ritiene, pertanto, opportuno riepilogare qui sotto quali sono gli adempimenti che dovranno essere osservati nei mesi a venire per rispettare le singole scadenze:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Viene confermata anche per l'anno 2019 la NON APPLICAZIONE di tale addizionale.

I.M.U.

Vengono confermate le aliquote e detrazioni in vigore nell'anno 2019, ricordando che l'acconto va pagato entro il prossimo 17 giugno e che il saldo andrà pagato entro il prossimo 16 dicembre. Per facilitare il compito ai contribuenti si riportano qui sotto le varie casistiche, con le aliquote ad esse collegate, che consentono un corretto e puntuale adempimento:

Tipologia di immobile	Aliquote IMU 2019
<u>Abitazione principale e pertinenze</u> (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	<u>ESENTI</u> ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Non rientrano nell'esenzione i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
<u>Abitazione principale di lusso</u> (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	4,00 per mille con detrazione € 200,00
Unità immobiliari appartenenti alle <u>Cooperative Edilizie a proprietà indivisa</u> , adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese quelle degli studenti universitari anche non ivi residenti anagraficamente. Fabbricati di civile abitazione destinati ad <u>alloggi sociali</u> come definiti dal D.M. 22 giugno 2008 del Ministero delle Infrastrutture. <u>Casa coniugale assegnata al coniuge</u> , a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle <u>Forze Armate</u> e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. In tutti i casi di cui sopra è obbligatoria la presentazione della dichiarazione I.M.U.	<u>ESENTI</u> ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) Non rientrano nell'esenzione i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
<u>Aire/pensionato</u> , è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare e relative pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che l'immobile risulti iscritto a ruolo TARI e che non sia locato o dato in comodato d'uso. È obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU/TASI entro i termini di legge dell'avente diritto al fine del riconoscimento dell'esenzione, allegando alla stessa domanda una certificazione dello stato di pensionato estero.	<u>ESENTI</u> Ai sensi dell'art. 9-bis, del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modifiche in Legge n. 80/2014. Non rientrano nell'esenzione i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
<u>Fabbricati rurali ad uso strumentale</u>	<u>ESENTI</u> ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
<u>Abitazione concessa in uso gratuito</u> a parenti di primo grado (genitori/figli o figli/genitori), con contratto registrato i quali la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze. (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). L'agevolazione compete solo se il comodante è residente nello stesso comune ove è ubicata l'abitazione data in comodato ed oltre a questa possiede, in aggiunta, una sola altra unità abitativa ivi situata e destinata a propria abitazione principale. E' obbligatoria la presentazione della dichiarazione tributaria, con allegata copia del contratto registrato.	<u>RIDUZIONE</u> della base imponibile del 50% Eccetto le categorie catastali A/1, A/8 e A/9
Immobili abitativi locati a <u>canone concordato</u> (L. 431/1998). E' obbligatoria la presentazione della dichiarazione tributaria con allegata copia del contratto registrato ed asseverato dalle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori.	6,37 per mille (in quanto ridotta al 75%)
L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da <u>anziani o disabili</u> che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata od occupata ad altro titolo da parenti o terzi. (Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze).	<u>ESENTI</u> Eccetto le categorie catastali A/1, A/8 e A/9
<u>Terreni Agricoli (anche incolti)</u>	<u>ESENTI</u> Decreto Legge 4/2015



Comune di Fossato di Vico

06022 - Provincia di Perugia

Tel. 075914951 - Fax.0759149588

Tutti gli altri immobili, altri fabbricati senza distinzione, Aree fabbricabili

8,5 per mille

TASI

ESENZIONE nei confronti di:

- Abitazione principale e pertinenze così come definite ai fini I.M.U. escluse A/1, A/8 ed A/9;
- Utilizzatore a qualsiasi titolo a condizione che l'immobile abbia le caratteristiche dell'abitazione principale così come definite nell'I.M.U.;
- cittadini A.I.R.E. già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;
- abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa aventi le medesime caratteristiche previste per l'I.M.U., ivi comprese quelle degli studenti universitari soci assegnatari anche in assenza della residenza;
- alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008;
- la casa di abitazione assegnata dal giudice in sede di separazione e/o divorzio;
- ad una unità abitativa non locata appartenente alle Forze Armate e simili avente le caratteristiche previste per l'I.M.U.;
- anziani e disabili permanentemente ricoverati in strutture ricettive, in presenza dei requisiti previsti per l'I.M.U.

RIDUZIONE del 50% della base imponibile per l'abitazione del comodante (limitatamente a quella concessa in uso gratuito in base ai precetti operanti per l'I.M.U.

ALIQUOTA 1,20 PER MILLE nei confronti di:

- Abitazione principale di lusso (A1, A8, A9) e loro pertinenze;
- Immobili merce;
- Aree fabbricabili;
- Altri fabbricati di qualsiasi tipologia, con le tre eccezioni di cui sotto:

ALIQUOTA 0,90 PER MILLE (in quanto ridotta al 75%) per i fabbricati abitativi locati a canone concordato;

ALIQUOTA 1,00 PER MILLE nei confronti dei Fabbricati Rurali Strumentali;

ALIQUOTA 0,50 PER MILLE nei confronti di tutti i fabbricati posseduti ed utilizzati da attività produttive intese in senso lato (industriali, artigianali, commerciali, di servizi, libero professionali) sui quali si esercita effettivamente e concretamente l'attività medesima. Tale aliquota agevolata compete, quindi, sugli immobili compresi nei gruppi catastali D – B – C/1 – C/3 – A/10, alla condizione perentoria che su essi sia esercitata dal soggetto passivo d'imposta l'attività imprenditoriale per cui sono stati realizzati. Nel caso i fabbricati di cui sopra siano locati, il locatore non utilizzatore applicherà per la propria quota del 70% l'aliquota del 1,20 per mille, l'affittuario utilizzatore per la propria quota residua del 30% applicherà l'aliquota ridotta dello 0,50%. Per l'applicazione di tale aliquota agevolata dello 0,50 per mille è fatto obbligo agli aventi diritto di presentare, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalla normativa di riferimento (30 giugno dell'anno successivo dall'insorgenza del diritto) apposita dichiarazione TASI su modello predisposto dal Comune, attraverso la quale dovranno essere fornite le prove del possesso dei requisiti di cui sopra (possesso, locazione, materiale svolgimento dell'attività). I fabbricati compresi nei gruppi catastali di cui in precedenza, inutilizzati e, quindi, non oggettivamente operativi scontano l'aliquota TASI del 1,2 per mille;

In presenza di utilizzo a qualsiasi titolo di ogni specie di fabbricato, la soggettività passiva del tributo è così distinta:

70% in capo al proprietario e 30% a carico dell'utilizzatore.

Anche per l'anno 2019 i contribuenti potranno utilizzare per il calcolo dell'IMU e della TASI l'applicativo informatico presente nel sito internet del Comune di Fossato di Vico, entrando nella pagina IL COMUNE ed aprendo il link ANUTEL CALCOLO IUC 2019, la procedura stamperà anche le deleghe F24 per il pagamento.

NOVITA' IMPORTANTE - RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il Consiglio Comunale con delibera n. 4 del 27.03.2017, ha approvato una importante integrazione dell'art. 59 del Regolamento Comunale per l'applicazione della I.U.C. che consente a tutti i contribuenti di regolarizzare eventuali posizioni di difetto per tutte le annualità non ancora accertate, utilizzando l'istituto premiale del RAVVEDIMENTO OPEROSO extra lungo, che si aggiunge a quello ordinario ed è così definito:

- Ravvedimento sprint per regolarizzazioni entro i primi 14 giorni sanzione progressiva dello 0,1 % per ogni giorno di ritardo;
- Ravvedimento breve per regolarizzazioni dal 15[^] al 30[^] giorno sanzione fissa del 1,50%;
- Ravvedimento medio per regolarizzazioni dal 31[^] al 90[^] giorno sanzione fissa del 1,67%;
- Ravvedimento lungo per regolarizzazioni dal 91[^] giorno al termine di presentazione della dichiarazione sanzione fissa del 3,75%.

In deroga al principio generale che pone come termine ultimo per eseguire il Ravvedimento Operoso, il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la violazione ed in analogia con quanto già previsto dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito della fiscalità erariale, il nuovo termine per effettuare il Ravvedimento Operoso nel Comune di Fossato di Vico, si deve intendere esteso ed applicabile a tutte le annualità dei singoli tributi, sulle quali l'Ente Impositore non ha ancora notificato l'avviso di accertamento. Pertanto alla graduazione delle sanzioni applicabili si aggiungono le seguenti:

- Ravvedimento extra lungo per regolarizzazioni entro il secondo anno dal termine di presentazione della dichiarazione sanzione fissa del 4,29%;
- Ravvedimento extra lungo per regolarizzazioni oltre il secondo anno dal termine di presentazione della dichiarazione sanzione fissa del 5%.

Tale disposizione si applica tenendo conto del principio del "favor rei", in base al quale se la legge in vigore al momento in cui è commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni diverse, si applica la legge più favorevole.

Gli interessi vengono applicati in base alla misura stabilita al 1[^] gennaio di ogni anno per il saggio legale.



Comune di Fossato di Vico

06022 - Provincia di Perugia

Tel. 075914951 - Fax.0759149588

TARIFFE TARI 2019

approvate con Delibera di Consiglio n. 49 del 20.12.2018

Categoria		sottocategoria	cod. trib. F24	tariffa Fissa	tariffa Variabile	add. Prov.	
1	Uso domestico	1	Un componente	3944	0,497344	48,8668137	5%
1		2	Due componenti	3944	0,557996	114,025653	5%
1		3	Tre componenti	3944	0,624173	146,604412	5%
1		4	Quattro componenti	3944	0,667169	179,183170	5%
1		5	Cinque componenti	3944	0,709625	236,195997	5%
1		6	Sei o piu` componenti	3944	0,733886	276,919444	5%
2	Uso non domestico	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3944	0,231843	0,326660	5%
2		2	Campeggi, distributori carburanti	3944	0,477325	0,663354	5%
2		3	Stabilimenti balneari	3944	0	0	0%
2		4	Esposizioni, autosaloni	3944	0,156835	0,217402	5%
2		5	Alberghi con ristorazione	3944	0,695531	0,965488	5%
2		6	Alberghi senza ristorazione	3944	0,443230	0,615415	5%
2		7	Case di cura e riposo	3944	0,634161	0,878527	5%
2		8	Uffici, agenzie, studi professionali	3944	0,518239	0,722443	5%
2		9	Banche ed istituti di credito	3944	0,327308	0,457101	5%
2		10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	3944	0,586428	0,811634	5%
2		11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3944	0,586428	0,814978	5%
2		12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, elettricista)	3944	0,463687	0,641057	5%
2		13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3944	0,627342	0,871837	5%
2		14	Attività industriali con capannoni di produzione	3944	0,286395	0,398012	5%
2		15	Attività artigianali di produzione beni specifici	3944	0,361403	0,498352	5%
2		16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3944	3,416287	4,744939	5%
2		17	Bar, caffè, pasticceria	3944	2,611652	3,625597	5%
2		18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	3944	1,302416	1,806109	5%
2		19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3944	0,770539	1,070287	5%
2		20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3944	4,486860	6,236651	5%
2		21	Discoteche, night club	3944	0,681893	0,948764	5%

elenco riduzioni	
descrizione	%
Depositi, magazz. Attività produttive	50
Superfici produtt. rifiuti speciali	100
abitazione a disposizione	30
Attività stagionali	50
zona non servita	60
A.I.R.E. Pensionati	66,66

Per quanto riguarda la **Tassa sui Rifiuti (TARI) 2019**, come in passato, sarà premura del Comune inviare a domicilio dei contribuenti gli avvisi di pagamento con allegate le deleghe F24 già compilate per eseguire il versamento stesso. **In merito si raccomanda ai cittadini di prestare particolare attenzione agli avvisi di cui trattasi e comunicare all'Ufficio Tributi, come per legge obbligatorio, ogni variazione utile a perfezionare il corretto importo da versare ed evitare, quindi, possibili ed antipatiche contestazioni su possibili irregolarità.**

L'Ufficio Tributi rimane a completa disposizione dei cittadini per assicurare ogni forma di collaborazione e sostegno utile ad assicurare un puntuale ossequio dei vari adempimenti che a breve dovranno essere rispettati.

Dalla Residenza Comunale, lì 25.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
(Rag. Farneti Michele)